

Legge n. 79/2022

Analisi a cura della UIL Scuola

Il 29 giugno 2022 è stato convertito in Legge n.79, con modificazioni, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La Legge è entrata in vigore il 30 giugno.

Gli articoli dal 44 al 47 (Capo VIII) riguardano l'Istruzione, con particolare riferimento al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti. Sono inoltre previste altre disposizioni specifiche per la Scuola.

Il provvedimento approvato è una delle sei riforme previste dal PNRR per la scuola.

Il provvedimento si caratterizza per l'attuazione, per la Scuola, di riforme a costo zero:

- **taglia più di 10mila cattedre l'organico docenti di posto comune dal 2026/27 al 2031/32;**
- **taglia la card docente a partire dal 2024;**
- **riduce di 30milioni il Fondo per la valorizzazione della professione docente (originariamente destinato alla contrattazione collettiva).**

In sintesi, prevede:

- **un percorso universitario di 60 CFU/CFA di cui 20 di tirocinio diretto con esame finale scritto e orale ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento (vengono conteggiati gli eventuali 24 CFU/CFA già in possesso dell'aspirante);**
- **per chi è già in possesso di una abilitazione su una classe di concorso o grado di scuola o è in possesso della specializzazione sul sostegno, consente di conseguire l'abilitazione per altra classe di concorso attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario;**
- **il finanziamento del tutoraggio per la formazione con i soldi della card docente del 2024 e del 2025;**
- **l'abilitazione come unico requisito per poter partecipare ai prossimi concorsi, salvo si tratti di docenti senza abilitazione ma con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni di cui uno specifico nella classe di concorso richiesta;**
- **una fase transitoria fino al 2024 per chi non ha l'abilitazione ma è in possesso dei 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022 o ha acquisito almeno 30 dei 60 CFU/CFA previsti dal percorso universitario;**
- **prove concorsuali con domande aperte;**
- **che il vincitore del concorso sia ammesso all'anno di prova dopo aver superato un test finale, nell'ambito dell'anno di formazione e prova che si conclude con la ordinaria valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione;**
- **per il vincitore del concorso nella fase transitoria (fino al 2024) o per chi ha partecipato con il requisito delle 3 annualità un contratto a tempo determinato. Durante l'anno di formazione e prova l'accesso diretto al percorso universitario per acquisire ulteriori crediti per conseguire l'abilitazione,**

- al superamento dell'esame finale abilitante e solo successivamente, all'esito positivo del test finale e della valutazione del dirigente e del comitato di valutazione, la conferma in ruolo;
- che il docente neo immesso in ruolo non potrà chiedere trasferimento provinciale e interprovinciale e assegnazione provvisoria interprovinciale per tre anni (può invece ottenere una supplenza su altra classe di concorso o tipologia di posto);
 - un "premio" per il docente che non chiede trasferimento sottraendo 30milioni originariamente destinati alla contrattazione collettiva;
 - la rivisitazione delle classi di concorso;
 - fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per chi è abilitato ed ha almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 sul sostegno di accedere ad una riserva di posti per i corsi TFA;
 - un concorso straordinario per i docenti di religione cattolica con almeno 3 anni di servizio;
 - l'istituzione di una Scuola di Alta formazione;
 - una formazione almeno triennale per tutti i docenti a tempo indeterminato, volontaria per quelli di ruolo e obbligatoria per i neo immessi in ruolo;
 - il pagamento delle ore di formazione attraverso il fondo di istituto;
 - una somma di salario accessorio una tantum, in maniera selettiva e non generalizzata, solo a seguito del superamento di verifiche, in itinere e finali, e della valutazione positiva del comitato di valutazione delle singole istituzioni scolastiche;
 - le risorse della una tantum saranno finanziate, attraverso il taglio di più di 10mila cattedre di posto comune tra il 2026/27 e il 2031/32, della card docente nel 2027 e a regime dal 2028, e l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (legge di stabilità del 2015).

COMMENTO DELLA UIL SCUOLA

Si gerarchizza la struttura della scuola e si utilizza la formazione come se si trattasse di una azienda che ha fini produttivi e di profitto, in un settore come quello scolastico dove il 'prodotto' deve essere, invece, un insegnamento/apprendimento libero, laico e critico, che sarà sicuramente condizionato da una struttura burocratica di natura governativa, come l'istituenda Scuola di alta specializzazione, sino ad annullare -di fatto- e fino all'estinzione completa, la prerogativa costituzionale della libertà di insegnamento.

Con un colpo di teatro, questo diritto viene messo in discussione dalla istituenda Scuola di alta formazione. Una idea molto cara anche al Ministro Azzolina, comparsa poi nel PNRR. Norma inaccettabile ed incostituzionale che trasformerebbe i professionisti della formazione in funzionari dediti e fedeli.

Esempi di scuola di gestione e controllo governativo, ne conosciamo molti, a partire da quella per la Pubblica Amministrazione di Caserta che si ispira al modello francese, e se ne possono contare altre, nell'ambito delle forze dell'ordine per esempio, le accademie, le scuole di guerra e più di recente le scuole di partito. Tutte scuole con finalità particolari che devono selezionare la classe dirigente rispettivamente, della burocrazia amministrativa, quella militare, quella politica, attivando strumenti e formazione specifica.

Se si applica questo modello al sistema scolastico è intuitivo che il governo controlli e decida il taglio culturale e specifico della formazione per condizionarne gli effetti, con ricadute sul reclutamento e sulla formazione continua dei suoi dipendenti. Questo decreterebbe la fine dell'autonomia scolastica e la 'rottamazione' dell'ascensore sociale, nonché la scuola costituzionale di questo paese.

Un cambio di rotta: dalla scuola autonoma democratica e partecipata, a quella gerarchizzata ed omologata al pensiero unico che il Governo incarna e garantisce che ricadrà sugli alunni e sulle alunne che vedranno restringersi gli spazi di partecipazione democratica, attraverso un insegnamento omologato, né libero, né laico. Qualcuno nel nostro paese si sarà fatto convincere da chi professa la crisi della democrazia e pensa di iniziare dalla scuola per cambiare registro. In materia contrattuale, che definisce diritti e gli obblighi lavorativi, siamo in presenza della ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, in presenza di una riscrittura per legge dei diritti (sempre più ridotti) e dei doveri (sempre maggiori).

Il decreto scrive sia il CCNL che il CCNI di scuola, si sostituisce completamente alla contrattazione collettiva definendo orari (maggiorati), progressioni economiche, formazione e verifiche (continue e perenni) utilizzando peraltro le risorse accantonate dalle Leggi Finanziarie degli ultimi tre anni a proprio piacimento.

Tutto si tiene, anche il fatto che la trattativa per il rinnovo del Contratto, abbondantemente scaduto da dicembre, è stata appena aperta e il suo iter procedere molto lentamente. Adesso dovrà fare i conti anche con il mutato contesto regolativo e con le innumerevoli contraddizioni che conseguono .

Certo, non staremo a guardare. Stiamo mobilitando non solo i lavoratori, per la tutela dei loro diritti lavorativi (precari, status giuridico, libertà professionale) ma l'intera comunità educante che è sotto l'attacco di queste norme neoliberiste che al Paese non piacciono affatto e che ci riporterebbero alla scuola pre-democratica. Un salto nel passato, e non nel futuro, come vogliono farci credere utilizzando termini come coaching, mentoring, tutoring e altre amenità simili.

Ultima annotazione: scompare la carta del docente, visto che la formazione passa alla scuola di alta formazione (l'unica spesa aggiuntiva a carico del PNRR) per cui basta con la libera scelta. Ci si forma a dovere con obiettivi governativi, come se la scuola pubblica fosse appannaggio dei Governi e non una funzione statuale a vantaggio della collettività tutta. Così si mette fine anche al riconoscimento dei precari e di alcune figure che avevano avuto riscontro positivo da recenti sentenze che ne hanno decretato le ingiustizie e le parzialità di leggi inique e inopportune come questa: le risorse della carta sono utilizzate per realizzare questa pseudo riforma e sono sottratte alla libera scelta dei docenti precari e non.

LA SCHEDA DI SINTESI

RECLUTAMENTO-ABILITAZIONE-CONCORSI-ANNO DI PROVA PERSONALE DOCENTE

COME SI CONSEGUE L'ABILITAZIONE Scuola di I e II grado

Bisogna innanzitutto accedere a percorsi universitari specifici, a **frequenza obbligatoria**, svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura, comunque, non superiore al 20 per cento del totale.

È il Ministero dell'Istruzione che comunica il numero dei docenti abilitati che servono, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché non si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Requisiti di accesso

- **Scuola I e II grado:** possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato;
- **Posti di insegnante tecnico-pratico:** possesso della laurea triennale, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

Nota bene: accedono anche coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva

Come si articola il percorso

Numero crediti e tirocinio diretto e indiretto

Bisogna acquisire almeno **60 crediti formativi universitari o accademici** necessari per la formazione iniziale di cui **10 di area pedagogica**.

20 CFU/CFA sono attività di tirocinio diretto e indiretto. 12 ore in presenza nelle classi per ogni CFU/CFA di tirocinio.

Riconoscimento dei 24 CFU/CFA

Fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, nei 60 CFU/CFA sono considerati gli eventuali 24 CFU/CA in ambito antropologico-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche.

Prove finali e abilitazione

Al termine del percorso bisogna sostenere una prova finale per acquisire l'abilitazione comprendente una

prova scritta, costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale, e una lezione simulata. L'abilitazione ha durata illimitata.

Partecipazione ai concorsi

Il conseguimento dell'abilitazione è requisito necessario per partecipare ai concorsi.

Costi

- la partecipazione ai percorsi universitari di formazione iniziale è ad esclusivo carico dei partecipanti;
- le attività di tutoraggio saranno finanziate con un taglio alla card dei docenti di 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

ATTENZIONE!

Riserva dei posti

È previsto che nei primi tre cicli dei percorsi abilitanti ci sarà una riserva di posti per i docenti che hanno un contratto in essere nella relativa classe di concorso presso una scuola statale, paritaria o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeF.P.).

Abilitazione per altra classe di concorso

Coloro che sono già in possesso di una abilitazione su una classe di concorso o grado di scuola o sono in possesso della specializzazione sul sostegno, possono conseguire l'abilitazione per altra classe di concorso attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui:

- ✓ 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
- ✓ 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

ACCESSO AI PROSSIMI CONCORSI - PROVE - GRADUATORIE

I **concorsi sono** indetti su base regionale e banditi con cadenza annuale. L'accesso è consentito ai soli docenti abilitati/specializzati (salvo deroghe previste).

PERCORSI A REGIME

Requisiti di accesso – posti comuni

In possesso dell'abilitazione:

- **Scuola di I e II grado: possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico** (o diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo) **+ abilitazione per la classe di concorso specifica.**
- **Posti di insegnante tecnico-pratico: possesso della laurea triennale** (o diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello) **+ abilitazione per la classe di concorso specifica.**

Nota bene: fino al 2024/2025, l'accesso al concorso è possibile con il diploma + abilitazione per la classe di concorso specifica.

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Non in possesso dell'abilitazione:

La partecipazione al concorso è **sempre consentita** a coloro **che hanno il titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta** e che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, **un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, purché almeno uno dei cinque anni sia stato prestato nella classe di concorso specifica.**

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato e devono conseguire 30 CFU per abilitarsi, a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata. Una volta conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

Requisiti di accesso – posti di sostegno

Superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico.

PERCORSO TRANSITORIO FINO AL 31 DICEMBRE 2024

Sino al 31 dicembre 2024 sono ammessi al concorso **SENZA IL POSSESSO DELL'ABILITAZIONE:**

- **coloro che sono in possesso del titolo di accesso e che abbiano conseguito almeno 30 crediti** formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, **a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto;**
- **coloro che sono in possesso del titolo di accesso + i 24 CFU, purché questi ultimi siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.**

Attenzione: una volta superato il concorso, i docenti stipulano un contratto a tempo determinato e devono conseguire 30 CFU per abilitarsi, a seguito del superamento di una prova scritta e di una lezione simulata. Una volta conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al nuovo periodo di formazione e prova.

PROVE E GRADUATORIE

I prossimi concorsi prevedono:

- **Unica prova scritta:** con più quesiti a risposta aperta: volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese.
- **Prova orale:** nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico.

Oltre ovviamente la valutazione dei titoli.

Nota bene: entro 30 giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita fino al 31 dicembre 2024, l'accesso alla prova può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.

Al termine del concorso vengono stilate due distinte graduatorie:

- graduatoria nel limite dei posti messi a concorso (riservata ai docenti già in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso);
- graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione (es. chi partecipa alla fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 o chi ha partecipato con i 3 anni di servizio).

I docenti già in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso saranno assunti con priorità rispetto ai docenti che hanno partecipato al concorso privi di abilitazione, i quali sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.

È inoltre previsto che i candidati idonei, ovvero che partecipano al concorso ordinario ma che, in base al punteggio non si collocano nel numero dei posti a bando, siano inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi.

NUOVO ANNO DI FORMAZIONE E PROVA

Il vincitore già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento:

Ha un contratto a tempo indeterminato ed è sottoposto a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo, che prevede:

- un servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche;
- un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente;
- la valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti;

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Il vincitore che non ha ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento (ovvero per chi rientra nel percorso transitorio fino al 31 dicembre 2024 o ha partecipato con i 3 anni di servizio):

- sottoscrive un contratto annuale di supplenza;
- deve acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a cui accede di diritto, con oneri, a suo carico;
- deve superare un esame finale costituito da una prova scritta e da una lezione simulata. La prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente la disciplina della classe di concorso.
- solo una volta conseguita l'abilitazione, il docente è assunto a tempo indeterminato e sottoposto al periodo annuale di prova in servizio (con gli stessi criteri di chi ha già l'abilitazione - vedi sopra).

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA

CANCELLAZIONE DA TUTTE LE GRADUATORIE

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva il docente **è cancellato da ogni altra graduatoria**, di merito, provinciale, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

VINCOLO TRIENNALE PER LA MOBILITA' E PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

- In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva il docente **non può chiedere trasferimento** per il medesimo tipo di posto e classe di concorso **prima di tre anni** (compreso il periodo di prova), **provinciale e interprovinciale**;
- In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva il docente **non può chiedere assegnazione provvisoria o utilizzazione per altra provincia**

salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

NESSUN VINCOLO PER ACCETTARE UNA SUPPLENZA

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva il docente **può invece accettare il conferimento di supplenza** per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

INCENTIVI PER CHI NON CHIEDE IL TRASFERIMENTO

Una quota pari al 10 per cento (30 MILIONI) del Fondo per la valorizzazione della professione docente (300 MILIONI) originariamente destinato alla contrattazione collettiva, è utilizzato per "premiare" **gli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.**

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO

- **Fino al 31 dicembre 2024:** ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti che sarà successivamente stabilita, **coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno** nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, **e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento.**
- **Fino al 31 dicembre 2025:** in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali e in subordine rispetto alla call-veloce per i posti di sostegno, possono essere indette specifiche procedure concorsuali regionali. Le graduatorie di questa procedura sono integrate ogni 2 anni e coloro che vi sono inseriti aggiornano il punteggio.

CLASSI DI CONCORSO

- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Per le classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, sono integrati i requisiti di accesso.

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

È prevista una procedura straordinaria per il 50% dei posti che si renderanno vacanti e disponibili nel triennio 2022/2023 – 2024/2025. **Al concorso potranno partecipare i docenti di religione con almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali.** Le graduatorie a seguito della procedura straordinaria saranno utilizzate ogni anno fino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria.

ESONERO O SEMIESONERO COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO SCUOLE IN REGGENZA

Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, **i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.**

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi di tale facoltà con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi.

Attenzione: Le risorse sono individuate mediante corrispondente riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

INCARICHI DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA

A quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 è aggiunto:

Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

UNITA' DI MISSIONE PNRR

Per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti

amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

È istituita, con sede in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione.

La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

COME SI ARTICOLA LA FORMAZIONE

- È permanente per gli insegnanti di ruolo (di ogni ordine e grado).
- Il percorso è di durata almeno triennale.
- L'accesso ai percorsi avviene dall'anno scolastico 2023/2024.
- È volontaria per chi è già di ruolo (di ogni ordine e grado).
- È obbligatoria per i docenti immessi in ruolo (di ogni ordine e grado).
- Le modalità di partecipazione, la durata ed eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
- La partecipazione si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento.
- La partecipazione è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.

COSA DEVE FARE IL DOCENTE

Deve superare verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché a seguito di una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.

- Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti.
- In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo.

QUALE ELEMENTO RETRIBUITO È PREVISTO

È previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, **al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento.**

Attenzione: non per tutti

Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche.

Si ipotizza di conferire l'elemento retributivo una tantum **nella misura percentuale del 15%** (valore medio tra il 10 e il 20 % stabilito dalla norma) del trattamento stipendiale, corrispondente, dunque a **6mila euro lordi annui** (dunque circa 500 euro mensili).

COME SI FINANZIA LA RETRIBUZIONE

Card docenti

Dall'anno 2027 la formazione è finanziata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa della card docenti:

- euro 40milioni per l'anno 2027;
- euro 44milioni circa annui a decorrere dall'anno 2028.

Elemento retributivo una tantum

Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum è istituito un fondo con dotazione pari a **1.219 milioni di euro tra il 2026 e il 2031** mediante:

- il taglio di **10.133** cattedre di posto comune a partire **dall'anno scolastico 2026/27 e fino al 2031/32**;
- la riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (legge di stabilità del 2015) **a partire dal 2026 e fino al 2031**.